

ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL SISTEMA AZIENDALE IN AGRICOLTURA

(1) FINALITÀ

Le presenti Disposizioni, redatte in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 "Norme di attuazione" del Decreto Ministeriale del 03 febbraio 2016 «Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura», definiscono le disposizioni attuative e procedurali per ottenere il riconoscimento di organismo di consulenza aziendale in agricoltura in Regione Campania.

(2) DEFINIZIONI

- a) «Sistema di consulenza aziendale»: il sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito dall'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- b) «Servizi di consulenza»: l'insieme delle prestazioni e dei servizi offerti dagli organismi di consulenza;
- c) «Destinatario del servizio»: agricoltore, giovane agricoltore, allevatore, silvicoltore, gestore del territorio e PMI insediata in zona rurale che si avvale dei servizi di consulenza;
- d) «Organismo di consulenza»: l'organismo pubblico o privato che presta servizi di consulenza negli ambiti di cui all'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- e) «Ambiti di consulenza»: ambiti di cui all'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nel quale il consulente può prestare la propria opera;
- f) «Consulente»: la persona fisica, in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza;
- g) «Riconoscimento»: iscrizione nel Registro Unico dell'organismo di consulenza privato o pubblico da parte della regione o provincia autonoma o, nei casi previsti, del Ministero delle politiche agricole e del Ministero della salute, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti;
- h) «Registro Unico»: registro nazionale degli organismi di consulenza, privati o pubblici, riconosciuti dalle regioni e province autonome o, nei casi previsti, dal Ministero delle politiche agricole e dal Ministero della salute, per la prestazione dei servizi di consulenza.

(3) SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono accedere al sistema di consulenza aziendale gli organismi così come definiti dall'art. 5 del Decreto interministeriale del 3 febbraio 2016, che contemplino, tra le proprie finalità, le attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale e che dispongano di uno o più consulenti, dotati di adeguate qualifiche e regolarmente formati.

Il riconoscimento avviene previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 e 4 del Decreto interministeriale del 3 febbraio 2016, come meglio dettagliati al successivo paragrafo 4.

(4) REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO

Sono considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza di cui al presente Avviso, gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza.

Fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle categorie professionali, sono altresì considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza, i soggetti in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione agli ordini o ai collegi

professionali, o adeguato all'ambito di consulenza, non iscritti ai relativi albi, che abbiano uno dei seguenti requisiti:

- a) documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel campo dell'assistenza tecnica o della consulenza nei rispettivi ambiti di consulenza e relativa attestazione dell'organismo di consulenza;
- b) un attestato di frequenza / con profitto, per i rispettivi ambiti di consulenza, al termine di una formazione di base che rispetti i seguenti criteri minimi:
 - a) essere svolte da organismi pubblici, enti riconosciuti o da Enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o europeo;
 - b) avere una durata non inferiore a 24 ore nel relativo ambito di consulenza;
 - c) prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto.

Le attività di aggiornamento professionale negli ambiti di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti e dovranno svolgersi con periodicità almeno triennale.

Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nazionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

Le attività di aggiornamento devono rispettare i seguenti criteri minimi:

- a) essere svolte da Organismi pubblici, Enti riconosciuti o da Enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o europeo;
- b) avere una durata non inferiore a 12 ore nel relativo ambito di consulenza;
- c) prevedere al termine del percorso formativo il rilascio di un attestato di frequenza.

Per l'ambito della difesa fitosanitaria, l'abilitazione all'esercizio dell'attività di consulente in materia di "utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari" è regolamentata dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1 del *Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari*, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 gennaio 2014.

Ciascun consulente può prestare la propria opera ad un solo organismo di consulenza.

Il rapporto fra consulente ed organismo di consulenza deve essere regolamentato attraverso una lettera di intenti.

L'organismo dovrà indicare in domanda gli ambiti di consulenza, così come definiti dall'allegato 1 al Decreto interministeriale 3 febbraio 2016, per i quali chiede il riconoscimento.

Al fine di garantire il rispetto del principio di separatezza di cui all'art. 1-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e all'art. 13, comma 2, del Regolamento UE 1306/2013, l'organismo di consulenza non può svolgere alcuna funzione di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni, secondo gli elementi di separatezza delle funzioni dettagliati nella circolare del Mipaaf n. 2306 del 13 giugno 2016 avente ad oggetto "*Sistema di consulenza aziendale in agricoltura (art. 1-ter, DL n. 91 del 2014, conv. in legge n. 116 del 2014). Decreto interministeriale 3 febbraio 2016. Necessaria separatezza delle attività di controllo rispetto allo svolgimento delle attività di consulenza*", che fornisce indicazioni interpretative volte a delimitare l'ambito proprio delle funzioni di controllo al fine di scongiurare le reciproche interferenze o sovrapposibilità con l'attività di consulenza alle imprese agricole.

Nel caso in cui gli organismi siano dotati di strutture specificamente dedicate al supporto alle attività di consulenza (ad esempio, laboratori di analisi, sale destinate alla prestazione collettiva di servizi di consulenza ove opportunamente giustificato dalla tipologia della consulenza stessa, ed altro) dovrà essere per tali strutture dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalle relative norme cogenti.

Tutti i requisiti richiesti saranno valutati sulla base della documentazione prodotta attraverso la compilazione della modulistica allegata al presente Avviso pubblico e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Per quanto disposto nel presente paragrafo e nel caso di componenti dello staff tecnico non residenti in Italia, con riferimento all'equipollenza delle qualifiche professionali vale quanto disposto dal D.Lgs. del 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005; per quanto attiene l'equipollenza dei titoli di studio, si farà riferimento alla "Convenzione di Lisbona" dell'11 aprile 1997 ed alla relativa legge di ratifica da parte italiana n. 148 del 2002; con riferimento all'applicazione degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, le dichiarazioni dovranno essere sostituite da documentazione idonea ed equivalente, secondo quanto previsto dalla legislazione dello stato di appartenenza.

(5) AMBITI DEL SISTEMA DI CONSULENZA

Il sistema di consulenza, rivolto alle aziende agricole, zootecniche e forestali, opera almeno nei seguenti ambiti:

- a) gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013;
- c) misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di filiere corte, all'innovazione e all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell' imprenditorialità;
- d) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;
- e) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'obbligo di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE;
- f) le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- g) consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta;
- h) la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;
- i) la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;
- j) i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'art. 28, paragrafo 3, e all'art. 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- k) le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all' allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- l) misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale;
- m) profili sanitari delle pratiche zootecniche.

(6) DESTINATARI E PRIORITA' DEI SERVIZI DI CONSULENZA

L'erogazione dei servizi di consulenza viene declinata per tipologia di destinatario del servizio e per priorità dello sviluppo rurale secondo i punti di cui alle seguenti lettere a), b) e c):

- a) i **servizi prestati agli agricoltori e ai giovani agricoltori** devono essere correlati con almeno uno dei seguenti elementi:
 1. gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) 1306/2013;
 2. le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento UE n. 1307/2013 ed il mantenimento della superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c) dello stesso regolamento;

3. le misure a livello aziendale previste nel programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Campania, nell'ambito della FA 2A e 2B volti allo start up, all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività ed al posizionamento sui mercati (in tutti i casi l'attività di consulenza non deve riguardare la redazione del business plan per l'accesso al sostegno del PSR); della FA 3A volti all'integrazione di filiera, allo sviluppo della filiera corta, alla diffusione di regimi di qualità;
4. i requisiti definiti dagli Stati membri, per attuare l'art. 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;
5. i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE;
6. le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
7. la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.

In aggiunta ad uno o più elementi di cui ai punti precedenti, possono essere oggetto di consulenza anche:

1. le informazioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento;
2. le informazioni connesse alla biodiversità ed alla protezione delle acque di cui al regolamento (UE) 1307/2013;
3. le questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell'azienda agricola, ivi incluse quelle sugli aspetti dell'attuazione degli impegni agro-climatico-ambientali, e gli aspetti relativi alla competitività;
4. lo sviluppo di filiere corte;
5. l'agricoltura biologica;
6. gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.

- b) i **servizi di consulenza prestati a possessori di superfici forestali**, vertono, come minimo, sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e dalla direttiva quadro sulle acque.

In aggiunta ad uno o più elementi di cui al punto precedente, possono essere oggetto di consulenza anche:

1. le questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell'azienda silvicola, ivi incluse quelle sugli aspetti dell'attuazione degli impegni connessi alla forestazione e imboschimento ed allestimento di sistemi agroforestali, alla prevenzione dei rischi incendio, calamità naturale ed eventi catastrofici, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie e rischi climatici;
2. le questioni inerenti l'accrescimento della resilienza, del pregio ambientale degli ecosistemi forestali;
3. le questioni inerenti le tecnologie silvicole e della trasformazione e mobilitazione dei prodotti delle foreste.

- c) i **servizi di consulenza prestati alle PMI delle aree rurali possono vertere su questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell'impresa** ed in particolare:

1. sull'efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche;
2. sulla competitività e produttività aziendale;
3. sull'accesso ai mercati e filiere corte.

(7) MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA CONSULENZA

I servizi di consulenza si distinguono per essere mirati a contingenti e specifici fabbisogni delle singole aziende/soggetti che vengono assistiti e, pertanto, devono essere prestati attraverso un sistema trasparente che implichi la stipula di un protocollo o contratto o altra forma scritta e datata tra l'organismo di consulenza e il soggetto beneficiario del servizio (destinatario) che riporti le condizioni di tutela del soggetto beneficiario in caso di inadempienze tra le parti.

Al termine della consulenza, l'organismo redige una relazione di analisi della situazione aziendale rilevabile in fase ex-post, da confrontarsi con la situazione aziendale della fase ex-ante, in modo da valutare secondo un metodo oggettivo il grado di realizzazione dei risultati attesi.

(8) INCOMPATIBILITÀ E SEPARATEZZA

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. del 3 febbraio 2016 l'organismo di consulenza non può svolgere alcuna funzione di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni, di cui alla circolare ministeriale n. 2306 del 13 giugno 2016. I soggetti richiedenti non devono trovarsi, alla data di presentazione della domanda, nelle seguenti situazioni di incompatibilità:

1) per il soggetto erogatore del servizio:

- partecipazione, a qualsiasi titolo, alla gestione, diretta o indiretta, ed al controllo di fasi e procedimenti amministrativi connessi con l'erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo e dello sviluppo rurale;
- partecipazione, a qualsiasi titolo, ad attività di produzione e vendita di mezzi tecnici nei settori agricolo e forestale (prodotti fitosanitari, farmaci veterinari, fertilizzanti, sementi, mangimi ed integratori, macchinari e attrezzi, ecc.);
- partecipazione, a qualsiasi titolo, ad attività di controllo e certificazione delle aziende agricole, compresi i controlli aventi ad oggetto atti o norme della condizionalità;

2) per il personale tecnico utilizzato:

- partecipazione, a qualsiasi titolo, alla gestione, diretta o indiretta, ed al controllo di fasi e procedimenti amministrativi connessi con l'erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo e dello sviluppo rurale;
- titolarità/contitolarità o rappresentanza legale relativamente all'impresa agricola beneficiaria dell'aiuto;
- rapporto di lavoro in corso, alle dipendenze dell'impresa agricola beneficiaria;
- promozione, vendita o produzione di mezzi tecnici destinati alle aziende agricole e forestali (prodotti fitosanitari, farmaci veterinari, fertilizzanti, sementi, mangimi ed integratori, macchinari e attrezzi, ecc.);
- esecuzione di attività di controllo e certificazione presso l'azienda alla quale viene erogato il servizio di consulenza;
- esecuzione di attività di controllo su atti o norme della condizionalità e sicurezza sul lavoro.

Devono operare garantendo, in ogni caso, la gestione in proprio dell'attività di consulenza aziendale, senza possibilità di delegare la stessa – in tutto o in parte – a soggetti terzi.

Inoltre, gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori delle società che presentato domanda di accreditamento ai fini del presente bando:

- non devono aver riportato condanne, anche non definitive, né provvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari;
- non devono aver commesso violazioni gravi e ripetute, alle disposizioni in materia di aiuti, contributi, sovvenzioni, premi comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo;
- non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

(9) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, formulata esclusivamente sull'apposito modello di dichiarazione allegato al presente Avviso pubblico, deve essere inoltrata, esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo: servizidiconsulenza@pec.regione.campania.it

Gli allegati devono essere predisposti in formato pdf/A – 1b e firmati digitalmente.

La domanda, completa della relativa documentazione, dovrà pervenire a mezzo PEC, a pena di esclusione, entro le ore 24.00 del 45° giorno a far data dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURC.

Farà fede l'orario di ricezione della PEC, così come attestato dal messaggio di consegna.

Successivamente al suddetto termine le domande di riconoscimento dovranno pervenire con le stesse modalità entro le ore 24 del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno. I predetti termini sono da intendersi perentori.

Le domande che perverranno oltre tale termine saranno oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento entro la successiva data utile.

Le domande ed i relativi allegati, pena la non ricevibilità, dovranno essere redatti in lingua italiana e sottoscritti dal richiedente digitalmente. Le domande possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante e nel caso è necessario allegare la relativa procura.

La modulistica sarà disponibile dal giorno della pubblicazione dell'Avviso pubblico sul sito internet:

www.agricoltura.regione.campania.it, sezione "Servizi di consulenza aziendale in agricoltura".

(10) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Pena la nullità della domanda, la PEC dovrà riportare in oggetto la dicitura: "AVVISO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA" e contenere i seguenti allegati:

- 1) Domanda di partecipazione, di cui all'Allegato 1;
- 2) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Avviso, di cui all'Allegato 2;
- 3) Autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.lgs. 196/2003 e s.m.i., di cui all'Allegato 3;
- 4) Dettagliato Curriculum vitae in formato europeo di ciascun componente del richiedente, sottoscritto digitalmente e con allegato copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, con esplicita dichiarazione di insussistenza di uno o più condizioni di incompatibilità con il rispetto del principio di separatezza di cui all'art. 1-ter, comma 3, del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, della legge 11 agosto 2014, n. 116, e all'art. 13, comma 2, del Regolamento UE 1306/2013 ed esplicita liberatoria alla pubblicazione del curriculum stesso sul sito istituzionale, secondo il modello di cui all'Allegato 4;
- 5) Lettera di intenti, per ogni consulente, secondo il modello di cui all'Allegato 5, sottoscritte dal consulente e dal legale rappresentante dell'organismo di consulenza;
- 6) Eventuale documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti dalle relative norme cogenti nel caso di presenza di strutture specificamente dedicate alla prestazione dei servizi di consulenza; 7) Copia (fronte/retro) del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Tutte le dichiarazioni/attestazioni dovranno essere corredate, pena nullità, da copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.

Tutte le comunicazioni inerenti il presente Avviso saranno inviate all'indirizzo PEC del richiedente; la Regione Campania non assume, inoltre, alcuna responsabilità per mancata ricezione delle domande, comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

(11) ISTRUTTORIE DELLE DOMANDE PERVENUTE

L'istruttoria delle domande sarà realizzata, nel termine di 45 gg a partire dal giorno successivo ad ogni scadenza indicata all'art.6, da una Commissione composta da tre o più membri, nominata con apposito Decreto Dirigenziale dall'UOD09 della DG06 e riguarderà contestualmente la ricevibilità, l'ammissibilità e la valutazione.

1. Ricevibilità

Le domande di riconoscimento pervenute saranno oggetto di una verifica di ricevibilità che riguarderà:

- il rispetto dei tempi di presentazione della domanda;
- la regolarità della domanda ai sensi del DPR 445 del 2000.

Il mancato rispetto di uno solo degli elementi di ricevibilità di cui ai punti precedenti comporterà l'esclusione dalla successiva attività istruttoria della domanda di riconoscimento.

2. Ammissibilità

Le domande ritenute ricevibili saranno sottoposte alla verifica di ammissibilità. Quest'ultima sarà finalizzata a verificare la completezza della documentazione richiesta dalle presenti disposizioni attuative e procedurali e che i soggetti richiedenti il riconoscimento posseggano i requisiti così come dettagliati nelle disposizioni attuative e procedurali del presente avviso pubblico.

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ammissione e conseguente archiviazione della domanda.

Potranno essere richieste integrazioni documentali che dovranno pervenire entro e non oltre il decimo giorno consecutivo dalla richiesta, pena l'inammissibilità.

In ogni caso le domande regolarizzate oltre tale termine saranno oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento entro la successiva data utile, così come definiti al precedente punto 9.

3. Istruttoria

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità, la Commissione preposta predisporrà l'elenco provvisorio degli organismi ammessi. Per ogni domanda verrà redatta apposita scheda istruttoria che diverrà parte integrante del complessivo verbale datato e sottoscritto dalla Commissione competente. La Commissione formulerà, quindi, la proposta di Elenco dei soggetti erogatori di servizi di consulenza agricola e forestale, nonché l'elenco delle domande risultate non ricevibili e non ammissibili con la relativa motivazione.

Il suddetto Elenco di soggetti erogatori dei servizi di consulenza agricola e forestale nonché l'elenco delle domande escluse sarà approvato con Decreto Dirigenziale e pubblicato sul sito www.agricoltura.regione.campania.it. Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti il riconoscimento.

L'elenco verrà aggiornato a seguito dell'istruttoria annuale delle domande *medio tempore* pervenute.

La Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali dopo aver provveduto al riconoscimento degli organismi di consulenza, entro 30 giorni aggiornerà in via informatica il Registro unico nazionale secondo un modello unificato definito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con le regioni e le province autonome.

Gli estremi identificativi degli organismi di consulenza riconosciuti, iscritti nel Registro unico, saranno pubblicati, con i relativi dati, sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it).

4. riesame

Tutti gli interessati, entro 15 giorni, dalla data di pubblicazione dell'Elenco provvisorio, potranno richiedere il riesame della domanda.

Nei successivi 15 giorni, dopo aver valutato eventuali riesami, con apposito Decreto Dirigenziale sarà approvato l'Elenco definitivo delle domande ammesse ed escluse, riportante anche le motivazioni di esclusione, che verrà pubblicato sul sito istituzionale di cui sopra.

La pubblicazione dell'Elenco definitivo sul sito web assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti dell'avvenuto riconoscimento e della motivazione dell'eventuale esclusione.

(12) IMPEGNI ED OBBLIGHI

Il soggetto riconosciuto si impegna a comunicare a mezzo PEC, specificandone l'oggetto e con le modalità di seguito specificate:

- La sottoscrizione delle convenzioni relative alle lettere di intenti prodotte allegando copia delle convenzioni stesse, entro 15 giorni dall'avvenuto riconoscimento da parte della Regione Campania, pena la decadenza del riconoscimento stesso;

- ogni variazione della PEC e dei recapiti indicati in domanda entro 48 ore dalla variazione, assumendone le responsabilità derivanti;
- la variazione dello Staff tecnico, presentando in allegato la documentazione di cui al punto 4 del precedente art. 5 entro 20 giorni dalla variazione;
- la variazione degli ambiti di consulenza per i quali il soggetto ha chiesto il riconoscimento;
- la cessazione della propria attività e/o la perdita dei requisiti di cui al precedente art. 4 entro 30 giorni dalla stessa;
- qualsiasi altra variazione che comporti una modifica al possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, anche in relazione agli specifici ambiti di consulenza attivati dall'organismo, entro 30 giorni dalla variazione.

Il soggetto riconosciuto si impegna, inoltre, a custodire, presso la sede operativa indicata in domanda, gli originali di tutta la documentazione cartacea inviata, compresa la domanda stessa, ed a renderla disponibile agli eventuali controlli disposti dall'ufficio regionale competente, pena la revoca del riconoscimento e degli eventuali contributi percepiti per lo svolgimento delle attività di consulenza.

(13) CONTROLLI

Una percentuale non inferiore al 20% dei soggetti riconosciuti sarà sottoposto annualmente al controllo teso a verificare la sussistenza e permanenza dei requisiti di ammissibilità. Oggetto del controllo saranno, inoltre, la verifica della qualità delle prestazioni rese ai beneficiari della consulenza aziendale e l'eventuale insorgenza di condizioni di incompatibilità.

(14) REVOCHE

I soggetti riconosciuti che a seguito dei controlli risultano non abbiano mantenuto i requisiti di ammissibilità saranno revocati. Saranno, inoltre, revocati i soggetti che non soddisfano qualitativamente i propri assistiti e per i quali sono insorti condizioni di incompatibilità.

(15) TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse, compresa la pubblicazione dei curricula dei consulenti sul sito istituzionale, previa liberatoria da parte degli stessi. I dati non verranno comunicati a terzi. Il concorrente gode dei diritti di cui all'art. 7 della norma citata, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l'altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, l'anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi.

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata alla Regione Campania - Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Centro Direzionale Is. A6 - 80143 Napoli. Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente pro tempore dell'UOD09 della DG06. I dati saranno inoltre trattati anche dagli incaricati nominati dal Titolare.

(16) DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nelle presenti Disposizioni attuative si rinvia alle norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.